

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

(NAPOLITANO)

di concerto col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite
dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10
Titolo I: Interventi per calamità dell'ottobre 1996	»	10
Titolo II: Ulteriori interventi per le calamità naturali verificate nel giugno 1996 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Pordenone e Udine	»	13
Titolo III: Disposizioni in materia di utilizzazione di somme destinate ad interventi di protezione civile	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Nel mese di ottobre 1996 diverse regioni del territorio nazionale sono state colpite da eventi calamitosi (alluvioni e terremoto) che per la loro intensità ed estensione hanno dato luogo ad una situazione di emergenza tale da richiedere l'emanazione di provvedimenti straordinari volti al soccorso delle popolazioni colpite nonchè agli interventi necessari alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile, eliminando situazioni di pericolo e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni medesime.

Il provvedimento contiene anche norme relative ad ulteriori interventi per gli eventi alluvionali che hanno colpito nel mese di giugno il territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara e di Pordenone ed Udine.

Il provvedimento, che si compone di dodici articoli, prevede all'articolo 1 interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996 mediante l'adozione di ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per tale finalità è assegnata la somma di lire 25,2 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997.

Detto articolo prevede, altresì, per la realizzazione di altri interventi, la facoltà per le regioni interessate di contrarre mutui nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Alla copertura degli oneri di ammortamento concorre il Dipartimento della protezione civile, con contributi pluriennali nel limite di 10 miliardi annui.

L'articolo 2 disciplina gli interventi di emergenza e di prevenzione nella regione Calabria, concernenti i collegamenti fognari, la depurazione e la potabilizzazione delle

acque e la bonifica dell'alveo dei corsi d'acqua. Per tali finalità il presidente della regione è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti utilizzando, all'uopo, le risorse già assegnate alla regione da specifiche disposizioni legislative ed è, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse già impegnate a favore della regione medesima sullo stato di previsione del bilancio del Ministero dell'ambiente e non ancora impegnate.

È previsto, inoltre, che il presidente della regione possa utilizzare, entro i limiti di lire 25 miliardi, i fondi del capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici.

Altra disponibilità di lire 30 miliardi viene reperita per interventi di sistemazione idrogeologica sui fondi del Ministero dei lavori pubblici trasferiti alla regione Calabria e non ancora impegnati, di cui al programma 1992-1996 per la difesa del suolo.

L'articolo 3 prevede per gli interventi da attivare nelle province del Piemonte (Cuneo, Alessandria ed Asti) colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, nel limite di lire 11.308 milioni, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio del 1995, n. 35.

Con l'articolo 4 vengono stabilite le modalità per l'erogazione dei benefici economici a favore dei soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo, ubicati nel territorio dei comuni delle province di Lucca, Massa-Carrara, Pordenone ed Udine che nel mese di giugno 1996 sono stati colpiti dagli eventi alluvionali. In sostanza si prevede un contributo a fondo perduto, nei limiti del danno subito, (distruzione o grave danneggiamento all'immobile) per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione. Viene altresì disposto il divieto di ricostruire gli immobili distrutti o nuovi in-

sediamenti anche produttivi nelle aree a rischio idrogeologico, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza.

Si prevede, infine, che i benefici previsti dalle ordinanze del 25 e 27 giugno 1996 costituiscono un'anticipazione dei presenti benefici solo nel caso in cui trattasi di distruzione o gravi danni ai beni immobili e mobili.

La realizzazione degli interventi è affidata alle regioni interessate e a tal fine sono assegnati, a partire dal 1997, contributi pluriennali rispettivamente di lire 10,5 miliardi annui alla regione Toscana e di lire 3,5 miliardi annui alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Con l'articolo 5 sono previsti contributi a fondo perduto fino al 30 per cento del valore del danno subito, e nel limite di 300 milioni, a favore di ciascuna impresa industriale, agro-industriale, commerciale, di servizi ed artigianale avente sede nei comuni di cui all'articolo 4 che abbia subito gravi danni e la facoltà per le regioni di concedere alle medesime imprese, nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, con un onere di ammortamento a carico dei soggetti interessati non inferiore al 3 per cento. Il contributo a fondo perduto del 30 per cento del valore del danno subito viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attività artistiche aventi sede nei comuni di cui trattasi.

In tale articolo viene sancito l'obbligo per i presidenti delle regioni di provvedere prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque con contestuale demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio insiponibile del comune.

La realizzazione degli interventi è affidata alle regioni interessate e a tal fine sono as-

segnati contributi pluriennali, a partire dal 1997, rispettivamente di lire 11,6 miliardi alla regione Toscana e di lire 2,4 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 6 prevede che per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza la regione Toscana e la regione Friuli-Venezia Giulia possano contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, per un importo rispettivamente di lire 130 miliardi e di lire 100 miliardi e con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

L'articolo 7 stabilisce che qualora i danni siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicurative, il contributo viene corrisposto solo per l'eventuale differenza. Al fine di incentivare il ricorso a coperture assicurative, per il danneggiato assicurato è previsto il rimborso dei premi assicurativi pagati nell'ultimo quinquennio.

L'articolo 8 prevede la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di poter revocare in tutto o in parte i finanziamenti concessi nel passato ad enti e dagli stessi non utilizzati e di utilizzare tali economie per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze.

L'articolo 9 autorizza il Dipartimento della protezione civile a concorrere alla copertura di mutui contratti dalle regioni per esigenze connesse a situazioni di emergenza.

L'articolo 10 autorizza la Cassa depositi e prestiti ad applicare per la concessione dei mutui di cui al presente provvedimento le procedure di snellimento previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996.

Con l'articolo 11 viene elevato il limite di spesa a favore dei soprintendenti ed ai capi degli istituti autonomi previsto per dare inizio ai lavori in economia, in assenza di fondi, limitatamente agli eventi calamitosi di cui al presente decreto.

RELAZIONE TECNICA

Il titolo I del presente provvedimento riguarda gli eventi calamitosi dell'ottobre 1996 che si sono verificati in consistenti parti del territorio nazionale, con diversa entità, e per i quali si è resa necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza in ben 21 province.

Le disposizioni recate dal predetto titolo I concernono la realizzazione di primi interventi che rivestono carattere d'urgenza per fronteggiare i danni prodotti dai suddetti eventi calamitosi.

La stessa natura degli interventi, che richiede una assoluta prontezza di operatività, non consente di assumere quale base di riferimento una puntuale quantificazione delle occorrenze finanziarie.

Tuttavia, sulla base di un primo censimento i relativi danni sono stimati in centinaia di miliardi di lire. Le spese di primo soccorso già sostenute dai prefetti ammontano a lire 21.104 miliardi.

È in corso una valutazione più dettagliata dei danni alle infrastrutture pubbliche ed al sistema socio-economico che si presenta complessa in relazione alla loro diffusione e alla necessità di acquisire dati rigorosamente verificati.

Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano rispettivamente gli interventi di emergenza relativi ai territori delle regioni per le quali il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza, e ai territori delle regioni Calabria e Piemonte.

L'articolo 1 per i primi interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni, di salvaguardia dell'incolumità collettiva e per la ripresa delle condizioni essenziali di vita delle zone colpite, autorizza la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

Al relativo onere si provvede:

per l'anno 1996: quanto a lire 15,2 miliardi mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, dall'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dall'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, le cui risorse risultano rispettivamente iscritte per lire 10,2 miliardi al capitolo 7591 (gestione residui e competenza), per lire 3,5 miliardi al capitolo 2062 (gestione residui) e per lire 1,5 miliardi al capitolo 2066 (gestione residui) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996; quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le cui risorse risultano iscritte sul capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996;

per l'anno 1997 mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi di cui al sopracitato articolo 16, comma 2-*bis* del de-

creto-legge n. 560 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 1996.

Il comma 6 dell'articolo 1 autorizza inoltre, il Dipartimento della protezione civile a concorrere con contributi pluriennali nel limite di lire 10 miliardi annui alla copertura degli oneri di ammortamento dei mutui ventennali che le regioni e gli enti locali riterranno di stipulare con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di ulteriori interventi di emergenza.

Tenuto conto che con il recente decreto del Ministro del tesoro del 31 ottobre 1996 il tasso di interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è stato ridotto dal 9 per cento all'8,25 per cento in ragione di anno, il predetto contributo statale di lire 10 miliardi, applicando il coefficiente dello 0,10375437, consente agli enti interessati di stipulare mutui per lire 100 miliardi a cui vanno sommate le risorse che gli enti medesimi autonomamente possono stanziare per la realizzazione di tali interventi e per la contrazione dei mutui in questione.

Alla copertura finanziaria dei predetti contributi pluriennali di lire 10 miliardi annui si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996).

L'articolo 2, recante interventi di emergenza e di prevenzione nella regione Calabria, consente al presidente della medesima regione di utilizzare le seguenti risorse:

contrarre con la Cassa depositi e prestiti i mutui previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni in materia di scarichi dei frantoi oleari, per l'importo assegnato e non ancora impegnato di lire 45,106 miliardi e quelli autorizzati dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, per la parte residuale dell'importo assegnato e non ancora impegnato di lire 13,156 miliardi.

Trattasi ovviamente di mutui le cui rate di ammortamento trovano la relativa copertura finanziaria nell'ambito delle risorse all'uopo destinate dai sopracitati provvedimenti legislativi;

una somma non superiore a lire 25 miliardi a valere sulle risorse iscritte in termini di residui e cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio della regione Calabria ex leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 28 marzo 1968, n. 437, derivante dall'assegnazione effettuata dal CIPE con la deliberazione 21 dicembre 1995 delle disponibilità del fondo per le aree depresse previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

una somma non superiore a lire 30 miliardi nell'ambito delle disponibilità trasferite alla regione Calabria per i programmi 1989-1991 e 1992-1996 di difesa del suolo di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e provenienti dal capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 3, recante interventi per la regione Piemonte, autorizza la spesa di lire 11,308 miliardi alla cui copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le cui risorse per l'anno 1996 risultano iscritte sul capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Trattasi di risorse da assegnare ai comuni interessati dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 ai fini del risarcimento ai soggetti privati dei danni ai beni immobili e mobili, che sono tuttora disponibili sul sopracitato capitolo e che, in base a quanto assicurato dal responsabile dell'Unità di ricostruzione presso la prefettura di Alessandria, rappresentano delle disponibilità in esubero rispetto alle originarie previsioni.

Il titolo II riguarda interventi relativi ai danni alluvionali del giugno 1996 nelle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia nelle quali si sono verificati danni a privati per lire 115 miliardi, alle attività produttive, esclusa l'agricoltura, per lire 115 miliardi e alle infrastrutture per lire 230 miliardi.

Con l'articolo 4 si prevedono interventi a favore di privati con contributi a fondo perduto pari al valore dell'immobile distrutto, fino al 75 per cento del valore degli immobili gravemente danneggiati, fino al 40 per cento per i beni mobili e mobili registrati distrutti e danneggiati fino ad un massimo di lire cinquanta milioni.

A fronte di danni valutati in lire 115 miliardi gli interventi nelle misure sopra indicate comportano un fabbisogno mediamente di lire 87 miliardi, ripartiti in lire 65 miliardi per la regione Toscana e lire 22 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia.

I benefici vengono concessi dalle regioni e lo Stato eroga contributi pluriennali rispettivamente di lire 10,5 e 3,5 miliardi annui a decorrere dal 1997 e fino al 2006 per ammortamento di mutui decennali contratti dalle regioni interessate.

Tenuto conto che si tratta di mutui che le regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia possono stipulare con istituti di credito al tasso di interesse mediamente del 10 per cento, i contributi pluriennali in questione, applicando il coefficiente dello 0,16274539, consentono di avere finanziamenti rispettivamente per lire 65 miliardi e per lire 22 miliardi.

All'onere si provvede nei limiti delle proiezioni degli stanziamenti per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

L'articolo 5 prevede interventi a favore delle imprese industriali, commerciali, di servizi ed artigianali per la ripresa dell'attività produttiva con contributi a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e con finanziamenti in conto capitale sino ad un ulteriore 45 per cento nonchè l'obbligo per i presidenti delle regioni di provvedere, prioritariamente, al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque con contestuale demolizione dell'immobile.

A fronte di un fabbisogno stimato in lire 86 miliardi ripartiti in lire 71 miliardi per la regione Toscana e lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi di cui sopra, lo Stato eroga alle regio-

ni contributi pluriennali rispettivamente di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni medesime.

Tenuto conto che si tratta di mutui che le regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia possono stipulare con istituti di credito al tasso di interesse mediamente del 10 per cento, i contributi pluriennali in questione, applicando il coefficiente dello 0,16274539, consentono di avere finanziamenti rispettivamente per lire 71 miliardi e per lire 15 miliardi.

All'onere si provvede nei limiti delle proiezioni degli stanziamenti per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Con l'articolo 6 si prevedono interventi infrastrutturali di emergenza e di prevenzione il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia. A fronte di tale esigenze le regioni medesime e gli enti locali interessati possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti rispettivamente nel limite di lire 98 miliardi e di lire 75 miliardi.

La medesima disposizione facoltizza le regioni ed enti locali a contrarre ulteriori mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione dei predetti interventi.

In relazione a quanto già evidenziato all'articolo 1, comma 6, circa il tasso d'interesse della Cassa depositi e prestiti, applicando il coefficiente dello 0,10375437, il contributo pluriennale dello Stato per la rata annua di ammortamento risulta pari complessivamente a lire 18 miliardi.

All'onere di lire 18 miliardi si provvede mediante l'utilizzo delle proiezioni, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, degli stanziamenti per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Per le modalità applicative e di ripartizione delle risorse il comma 3 demanda ai presidenti delle regioni il compito di adottare appositi provvedimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.

Decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1996.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi calamitosi verificatesi nei mesi di giugno e di ottobre 1996 in diverse regioni del territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

INTERVENTI PER CALAMITÀ DELL'OTTOBRE 1996

Articolo 1.

(Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996)

1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.

2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza

che dovranno ricomprendere l'attività di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l'attività produttiva anche agro-industriale.

3. Le regioni, nel cui territorio ricadano le zone colpite, provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

4. Per i primi interventi urgenti di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, quanto a lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, quanto a lire 5 miliardi iscritti in termini di residui per l'importo di lire 3,5 miliardi al capitolo 2062 e per l'importo di lire 1,5 miliardi al capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

5. Ulteriori disponibilità derivanti dalle revoche dei finanziamenti previsti per interventi di protezione civile di cui all'articolo 8 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 2.

6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi annui, alla copertura degli oneri di ammortamento di mutui che le regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali. Al relativo onere si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Articolo 2.

(Interventi di emergenza e di prevenzione nella regione Calabria)

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il presidente della regione Calabria, è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme già assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui già previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, pari, rispettivamente, a lire 13.156 milioni e lire 45.106 milioni.

2. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995.

3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati.

4. Per l'attuazione degli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile provvede ad adottare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanze, anche al fine di accelerare le procedure nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3.

(Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996)

1. Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 ed è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11,308 miliardi, da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento

mento del capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

TITOLO II

ULTERIORI INTERVENTI PER LE CALAMITÀ NATURALI VERIFICATESI NEL GIUGNO 1996 NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA, PORDENONE E UDINE

Articolo 4.

(Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili)

1. Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1996, e nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Udine e Pordenone, individuati dall'ordinanza dello stesso Ministro n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, è assegnato, limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Nei comuni di cui al comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se la regione non provvede entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza.

3. Ove gli immobili di cui al comma 1 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. Ai soggetti proprietari di beni immobili, alle date degli eventi e nei comuni di cui al comma 1, anche ad uso non abitativo gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 6.

5. Ai soggetti residenti e al personale militare avente sede operativa nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alle date di cui al medesimo comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. L'accertamento del valore dei danni subiti, ai fini di cui ai commi 4 e 5, è effettuato con apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri.

7. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 8, comma 1, dalle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazione sui benefici previsti dal presente articolo a favore dei privati proprietari di beni immobili e proprietari di beni mobili distrutti o gravemente danneggiati.

8. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, l'assegnazione e la erogazione dei contributi i presidenti possono avvalersi dei sindaci dei comuni di cui al comma 1.

9. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono alla demolizione degli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque. Agli interessati sono concessi i benefici di cui al comma 1, con acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune.

10. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 65 miliardi per la regione Toscana e in lire 22 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 10,5 e 3,5 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

Articolo 5.

(Provvidenze a favore delle imprese)

1. Al fine della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprietà ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attività artistiche aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4.

3. Nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, le regioni possono, altresì, concedere ai soggetti di cui al comma 1, per la ricostruzione o ricostituzione dei beni gravemente danneggiati, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 3 per cento della rata di ammortamento.

4. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune. Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi non gravemente danneggiati e ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico.

5. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 9 delle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazioni sui benefici previsti dal presente articolo.

6. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici i presidenti possono avvalersi di enti e società a partecipazione regionale.

7. A fronte di un fabbisogno stimato per gli interventi di cui al presente articolo in lire 71 miliardi per la regione Toscana e in lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizza-

zione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

Articolo 6.

(Interventi infrastrutturali d'emergenza e di prevenzione)

1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all'articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, con onere a carico dello Stato pari alla rata annuale di ammortamento. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nonchè agli enti locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli interventi previsti dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni e gli enti locali interessati contraggono i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, presidenti delle regioni possono utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative, già previste dalle ordinanze numeri 2449 e 2451 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può, altresì, disporre ulteriori ordinanze anche al fine di accelerare le procedure.

3. I presidenti delle regioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano con propri provvedimenti le relative disposizioni operative.

4. All'onere annuo valutato in lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

5. Eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalle regioni per gli interventi di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4.

Articolo 7.

(Provvidenze da parte di enti pubblici, polizze assicurative e disposizioni varie)

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. Ai predetti contributi va aggiunto l'importo dei premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente alla data dell'evento.

2. Le regioni sono autorizzate ad impiegare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal titolo II, per l'attuazione dei piani di ulteriori interventi infrastrutturali di cui all'articolo 6, comma 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI SOMME
DESTINATE AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8.

(Finanziamenti di interventi di protezione civile)

1. Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile.

2. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione.

3. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali è intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a utilizzare le disponibilità non ancora impegnate dei capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzate alla realizzazione degli interventi ai quali è possibile far fronte con le risorse del fondo della protezione civile previste per gli anni successivi nella legge finanziaria.

Articolo 9.

(Mutui)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere all'ammortamento dei mutui che le regioni interessate contraggono, con ricorso anche ad istituti di credito privato, per fronteggiare esigenze di protezione civile in casi di eventi calamitosi per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. L'entità del contributo di cui al comma 1 è determinata in relazione all'estensione ed all'intensità del fenomeno calamitoso.

Articolo 10.

(Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti)

1. Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad applicare le procedure previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali)

1. Il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto è duplicato.

Articolo 12.

(Variazioni di bilancio)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - RONCHI - BER-
SANI - DI PIETRO - CIAMPI - AN-
DREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

